



Ordinanza municipale istituzione di aree di parcheggio e le agevolazioni di parcheggio

Il Municipio di Cadenazzo

visti:

- Legge sulla circolazione stradale;
- Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale;
- Regolamento organico comunale;
- la Legge organica comunale

o r d i n a

Articolo 1 - Oggetto e scopo

Il Municipio di Cadenazzo, nell'intento di disciplinare il parcheggio e di promuovere azioni intese a migliorare la qualità di vita nei quartieri residenziali (limitare il traffico veicolare, soddisfare e disciplinare la domanda di posteggi, ridurre le emissioni foniche e atmosferiche), istituisce su tutto il territorio comunale delle aree di parcheggio pubblico. Le aree di parcheggio si suddividono in:

- aree di parcheggio con disco: parcheggi con limitazione di tempo, esclusi le notti dalle ore 20.00 alle ore 06.00, il fine settimana da sabato alle ore 20.00 al lunedì alle ore 08.00 e i giorni festivi.
- aree di parcheggio contro pagamento: parcheggi senza limitazione di tempo dietro pagamento di un importo orario nella fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 19.00. Nelle altre fasce orarie e nei giorni festivi la sosta è possibile gratuitamente.

Articolo 2 - Definizione delle zone

Sono definite le seguenti zone:

- zona 1 (area di parcheggio contro pagamento) – Stazione
- zona 2 (area di parcheggio con disco) – Sottomontagna
- zona 3 (area di parcheggio con disco) – Scuole
- zona 4 (area di parcheggio con disco) – Campo di calcio
- zona 5 (area di parcheggio con disco) – Municipio
- zona 6 (area di parcheggio con disco) – Nucleo
- zona 7 (area di parcheggio con disco) – Robasacco

Il piano delle zone è parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 3 – Tariffa oraria area di parcheggio contro pagamento

I primi 15 minuti di sosta sono gratuiti.

È stabilita una tariffa oraria di CHF 1.50 all'ora.

Articolo 4 – Agevolazioni di parcheggio

L'agevolazione di parcheggio può essere rilasciata:

- ai residenti della strada o zona dove è stata istituita la zona di parcheggio, per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome o per nucleo familiare.
- alle aziende che hanno la loro attività nella strada o zona (sede, filiale, ecc.) dove è stata istituita la zona di parcheggio, per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto la corrispondente ragione sociale;
- Ad altri richiedenti, quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente (es: utilizzo del veicolo aziendale, dipendenti delle aziende (punto b)).

L'ottenimento delle autorizzazioni è subordinato alla prova, da parte del richiedente, che l'immobile in cui risiede o vi si reca non possiede possibilità di parcheggio (interni ed esterni)

Essa è valida unicamente per la zona riportata sull'autorizzazione.

Articolo 5 - Numero delle agevolazioni di parcheggio

Il numero delle autorizzazioni è limitato alle reali capacità di parcheggio della strada o della zona di parcheggio interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e degli interessi degli utenti della strada, ma al massimo al 50 % degli stalli disponibili.

La Cancelleria comunale è incaricata di tenere e aggiornare un registro delle autorizzazioni concesse.

Articolo 6- Effetti dell'agevolazione di parcheggio

L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nell'area di posteggio per la quale l'autorizzazione è stata rilasciata, senza limitazioni di tempo.

Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quella zona in quel momento.

Articolo 7 – Validità dell'agevolazione di parcheggio

L'autorizzazione ha validità annuale, mensile, settimanale, giornaliera.

Articolo 8 – Contrassegno agevolazione di parcheggio

L'autorizzazione consiste nel contrassegno, sul quale figurano il numero di targa, la zona di parcheggio e il periodo di validità per cui la stessa è stata rilasciata, previo pagamento della tassa di cui all'art. 9.

Il contrassegno non è trasferibile.

Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Articolo 9 – Procedura richiesta agevolazione di parcheggio

Le autorizzazioni di parcheggio giusta l'art. 4 sono rilasciate dal Municipio.

La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale, tramite il formulario ufficiale e corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della licenza di circolazione del veicolo per il quale è concessa l'autorizzazione;
- b) prova della mancanza di alternativa di parcheggio (art. 4, cpv. 2). Se necessario la Cancelleria potrà richiedere ulteriori prove che certifichino l'assenza di alternative;
- c) la priorità per il rilascio dell'autorizzazione è determinata dalla data d'inoltro della richiesta.

Articolo 10 – Tasse agevolazione di parcheggio

Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:

<u>Validità</u>	<u>residenti</u>	<u>non residenti</u>
autorizzazione annuale	CHF 500.00	CHF 750.00
autorizzazione mensile	CHF 50.00	CHF 75.00
autorizzazione settimanale	CHF 20.00	CHF 30.00
autorizzazione giornaliera	CHF 7.00	CHF 7.00

Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisce totalmente del periodo pagato, egli ha diritto (ad eccezione delle autorizzazioni giornaliere e settimanali) di chiedere il rimborso per il periodo inutilizzato che sarà calcolato dal giorno seguente a quello in cui l'autorizzazione è annullata e riconsegnata alla Cancelleria comunale.

Articolo 11 – Revoca agevolazione di parcheggio

L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi d'interesse pubblico.

Essa è pure revocata qualora i requisiti per il suo rilascio non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione della tassa proporzionalmente al periodo di validità rimanente.

Articolo 12 - Rimedi

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla loro notifica.

Articolo 13 - Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con la multa o la revoca dell'autorizzazione.

Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

Articolo 14 - Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2024 e abroga l'ordinanza municipale concernente l'istituzione di zone di parcheggio con limitazione di tempo e le agevolazioni di parcheggio dell'8 aprile 2019.

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni e, tenuto conto delle ferie giudiziarie, dal 5 luglio 2024 al 4 settembre 2024.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
IL SEGRETARIO



Marco Bertoli
Moreno Mocettini

[Handwritten signature of Marco Bertoli]
[Handwritten signature of Moreno Mocettini]

PIANO ZONE DI POSTEGGIO CADENAZZO E ROBASACCO

